



COMUNE DI BRESCIA

Settore Sportello Unico Attività Produttive

Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16.2.2004 n. 22/3035 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale:

- in data 26.1.2007 n. 19/54897 P.G.
- in data 19.12.2008 n.230/51522 P.G.
- in data 26.4.2010 n.72/13271 P.G.
- in data 22.12.2015 n. 201



COMUNE DI BRESCIA

SCALA 1:2000



CENTRO STORICO
E ZONE LIMITROFE
Art. 10 Regolamento
Commercio Ambulante

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Obiettivi in tema di commercio su aree pubbliche.
- Art.2 bis Vendita di prodotti contraffattori
- Art.2 ter Divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni

TITOLO II - Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi

- Art. 3 Tipologia dei mercati.
- Art. 4 Aree mercatali. Criteri e modalità di assegnazione. Condizioni per l'esercizio dell'attività.
- Art. 5 Posteggi ubicati in parte del territorio comunale diversi dalle aree mercatali. Criteri e modalità di assegnazione.
- Art. 6 Posteggi.
- Art. 7 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati.

TITOLO III - Commercio in forma itinerante

- Art. 8 Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante: termini, norme procedurali, istruttoria.
- Art. 9 Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante.

TITOLO IV - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

- Art.10 Limiti e condizioni per l'esercizio del commercio nel Centro storico della città e zone limitrofe.
- Art.11 Orari per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO V - Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere ed iniziative analoghe

- Art.12 Tipologia delle fiere.
- Art.13 Aree per le manifestazioni fieristiche.
- Art.14 Svolgimento della fiera.

TITOLO VI - Modificazione di mercati, di posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e di fiere

- Art.15 Spostamento, soppressione, trasferimento di mercati, di posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e delle fiere.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art.16 Forme di consultazione delle parti sociali.
Art.17 Sistema informativo regionale.
Art.18 Competenze del dirigente responsabile del settore
 S.U.A.P.
Art.19 Sanzioni.
Art.20 Norma transitoria.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche è attuativo ed in della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 2 - Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche.

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche l'incontro diretto tra produttori e consumatori;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive. Promuovere, nell'ambito della tipologia distributiva del settore alimentare e prodotti ortoflorofrutti-coli, la commercializzazione di prodotti biologici;
 - c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all'inquinamento;
 - d. valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e. salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, sulla base di quanto previsto al successivo art. 10;
 - f. favorire le zone in via di espansione;
 - g. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

- h. favorire l'individuazione di aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
 - i. assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente;
 - j. localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate;
 - k. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori per la gestione dei servizi mercatali.
2. Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:
- a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici;
 - b. vincoli per determinate zone, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d. le limitazioni o i divieti previsti nel regolamento di polizia urbana;
 - e. le caratteristiche socio - economiche del territorio;
 - f. la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 2 bis - Vendita di prodotti contraffattori

- 1. Sono vietate la vendita, l'esposizione e l'offerta in vendita di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
- 2. Le merci in violazione sono sequestrate e distrutte secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 ter - Divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni

1. Nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o sistemi alternativi di alimentazione elettrica, salvo accumulatori o a seguito di deroga disposta dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.

TITOLO II - Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi.

Art. 3 - Tipologia dei mercati.

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- 1 bis. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per mercato si intende altresì, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
2. Il mercato è specializzato quando almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una periodicità non superiore al mese.
3. Il mercato è stagionale quando ha una durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi.
4. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. Si considera, altresì, mercato straordinario, il prolungamento nella fascia oraria pomeridiana di un mercato che si svolga normalmente in fascia antimeridiana.
5. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

6. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

Art. 4 - Aree mercatali. Criteri e modalità di assegnazione. Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione dodicennale nei mercati è rilasciata dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano telematicamente al Comune e nel rispetto di quanto previsto dal bando stesso la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi per ciascun settore merceologico nei mercati fino a 100 posteggi e più di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggi per ciascun settore merceologico nei mercati oltre i 100 posteggi;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici, l'eventuale tipologia merceologica.

Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P., in attesa della definizione da parte della Regione dei criteri in applicazione di quanto previsto Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20 comma 9 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di invio della domanda.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi con le medesime modalità previste per la domanda di assegnazione del posteggio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui alla lettera precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

- 1 bis. La giunta comunale determina, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:
 - a. l'ampiezza complessiva;
 - b. la periodicità, giorni e orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
 - d. al fine di aumentare l'offerta merceologica ed evitarne l'omologazione, le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi all'interno dei raggruppamenti merceologici di cui al successivo comma 2 lettera m.;
 - e. il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - f. i posteggi riservati ai produttori agricoli.

2. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.

Per tutte le aree mercatali valgono le seguenti prescrizioni:

- a. modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
 - I posteggi devono essere utilizzati rispettando la tipologia merceologica cui sono destinati o comunque per la vendita dei prodot-

ti appartenenti al settore merceologico di cui all'autorizzazione in possesso dell'operatore.

- Le merci devono essere esposte solo sui banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico - sanitari, nel caso di prodotti alimentari e di 50 cm. per gli altri generi.
Solamente per calzature, articoli da ferramenta, articoli per l'arredamento, piante, fiori e quadri, articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.
- Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
- E' vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla sua agevole frequentazione, quali quelli fra posteggio e posteggio e quelli riservati al transito e circolazione pedonale o veicolare.
- Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt.2,20. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infingersi nel suolo con chiodi, anelli o altro.
- La merce esposta non può superare, in alcun modo, la superficie espressamente assegnata.
- Le tende di protezione al banco di vendita devono avere una superficie non superiore al 40% rispetto a quella autorizzata al suolo. In ogni caso, non devono intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- L'esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura, costituisce ai fini sanzionatori, con la misurazione della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico, per la misura eccedente quella della concessione.
- Gli operatori devono mantenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte e non devono ingombrare con aste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.
- La vendita con la disposizione cosiddetta "a mucchio" degli articoli non deve essere superiore ad un terzo del fronte vendita o, qualora la struttura del posteggio presenti mol-

teplici fronti vendita non deve essere superiore ad un terzo della superficie;

- E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. Al venditore di CD, dischi, musicassette, e radio ed ogni altro oggetto con diffusione audio/video è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi.

È vietato altresì:

- . occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - . adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nelle aree mercatali;
 - . sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano al banco o da sostegno alle merci e non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;
 - . allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
 - . danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - . collocare tende, assiti, od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - . accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
 - . annunciare con grida o a mezzo di altoparlanti il prezzo e la qualità delle merci.
- L'esercizio dell'attività è consentito solo al titolare dell'autorizzazione o a chi comprovati la sua qualità di socio, se rilasciata a società di persone, o a collaboratore familiare o a lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
 - E' consentita la vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli attrezzati ed in possesso delle caratteristiche di cui alla vigente normativa.
 - E' consentito il mantenimento nel posteggio di veicolo attrezzato o non, a condizione che non occupi spazi al di fuori di quelli asse-

gnati e coincidenti con la superficie e il dimensionamento del posteggio.

- Durante l'allestimento ed il disallestimento del proprio posteggio di vendita è fatto obbligo mantenere il veicolo all'interno della propria area autorizzata evitando di sostare in spazi comuni.
- La vendita di merce usata deve essere ben segnalata e visibile ed avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale.
- All'interno delle aree mercatali di nuova istituzione, di cui al successivo art. 10, non è consentito l'uso di veicoli attrezzati come punti vendita e/o a supporto dell'attività stessa.

b. regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L'area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni.

c. modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

Si applicano le disposizioni di cui al successivo art.7.

d. modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

La registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori è effettuata con modalità indicate dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P..

E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione meteorologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea di un posteggio, l'operatore è considerato assente se si presenta dopo l'orario fissato per l'inizio delle vendite.

e. modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 15.

- f. modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
Si applicano le disposizioni di cui sopra al punto a..
- g. norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari.
Gli operatori devono osservare integralmente tutte le disposizioni igienico-sanitarie stabilite da leggi, regolamenti o ordinanze in materia.
Il commercio di animali vivi deve essere esercitato, non solo con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ma anche separatamente da quello relativo alla vendita di prodotti alimentari.
- h. modalità di esercizio della vigilanza.
L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti della polizia locale.
- i. modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione da parte del dirigente responsabile del settore S.U.A.P. di apposito avviso per i posteggi disponibili, gli interessati presentano al Comune la domanda per il posteggio di cui si richiede la concessione con le modalità previste dal bando stesso.
Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
- i dati anagrafici o altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica ed il codice fiscale o numero di partita I.V.A.;
- iscrizione nel registro delle imprese in qualità di imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
- gli estremi di ubicazione dell'azienda;
- la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita, derivanti da coltura e/o allevamento;
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/01;

- il periodo dell'anno in cui vuole effettuare la vendita;
- il recapito telefonico;
- il domicilio o recapito elettronico al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

Alla domanda deve essere allegata copia in carta semplice della visura del Registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda oppure dichiarazione nella stessa domanda o in carta semplice sottoscritta dal richiedente da cui risulti, luogo, data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in posizione utile nella graduatoria.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui sopra sono escluse dalla graduatoria.

Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si attiene nell'ordine ai seguenti requisiti di priorità:

- maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito dell'area mercatale interessata. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettuate;
- anzianità di registro delle imprese;
- valorizzazione di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale (L. 141/2015);
- priorità di spedizione o di consegna della domanda.

A parità dei predetti titoli di priorità l'assegnazione è fatta per sorteggio. Il sorteggio viene effettuato, in un locale aperto al pubblico, dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni, nonché degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio.

Per la revoca della concessione suolo agli operatori si applicano le norme sulla revoca delle autorizzazioni, di cui al successivo art.19, e nel caso in cui perdano la qualifica di produttore agricolo.

- l. prescrizioni per i produttori agricoli assegnatari di posteggio

Dal 1 al 31 gennaio di ciascun anno il produttore agricolo assegnatario di posteggio dovrà inviare telematicamente al Settore S.U.A.P. su apposito modello predisposto dagli uffici auto-certificazione circa il mantenimento del possesso della qualifica di produttore agricolo e dei dati inerenti la propria azienda.

Nei mercati cittadini il produttore agricolo è autorizzato alla vendita dei soli prodotti derivanti dalla propria attività agricola e lavorati.

- m. settori merceologici dei posteggi sulle aree mercatali

Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione di posteggio all'entrata in vigore della presente lettera, i posteggi mercatali sono individuati nei seguenti raggruppamenti merceologici:

a) SETTORE ALIMENTARE;

b) SETTORE NON ALIMENTARE- ABBIGLIAMENTO (abbigliamento uomo, donna, bambino, sportivo, camiceria, jeanseria... con esclusione degli accessori abbigliamento quali intimo, calzature, pelletteria, borse, cinture, guanti, sciarpe, biogiotteria, calze, e simili);

c) SETTORE NON ALIMENTARE - DIVERSO DA ABBIGLIAMENTO.

Gli uffici provvederanno ad identificare ciascun posteggio nella corretta classificazione ed a riportare tale specifica sul titolo autorizzatorio. Qualora un titolare di concessione ponga in vendita articoli appartenenti a diversi raggruppamenti, il posteggio verrà classificato secondo il criterio della prevalenza (almeno 60% della superficie espositiva) della tipologia merceologica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento così come modificato.

A decorrere dal subingresso successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, così come modificato (salvo che si tratti di subingresso nell'intera azienda) il titolare di posteggio potrà porre in vendita solamente articoli appartenenti al proprio raggruppamento merceologico.

La giunta comunale, al fine di aumentare l'offerta merceologica, può determinare la possibilità di subingresso da un raggruppamento

merceologico molto presente sul mercato ad uno meno presente.

- n. ulteriori prescrizioni sulle aree mercatali
Sulle aree mercatali è fatto divieto di volantinaggio eccezion fatta per le comunicazioni delle associazioni di categoria degli operatori commerciali su aree pubbliche, delle imprese titolari di posteggio alla clientela, dei partiti, movimenti politici ed associazioni con finalità politiche. I soggetti diversi dagli assegnatari di posteggio mercatale cui viene concessa l'occupazione suolo in adiacenza o sulle aree mercatali possono effettuare la propria attività di propaganda, raccolta fondi o altro solamente sull'area loro concessa evitando di itinerare sull'area mercatale.

3. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sulla base di documenti probanti il numero delle presenze per le due fattispecie di cui al quinto e sesto comma del precedente art. 3.

Art. 5 - Posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, raggruppamenti straordinari e posteggi a turno. - Criteri e modalità di assegnazione.

1. La giunta comunale determina, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, i posteggi ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali di cui al precedente art. 4 precisandone:
 - a. l'ampiezza complessiva;
 - b. il periodo, giorni e orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione;
 - d. il settore merceologico e l'eventuale tipologia merceologica.

Il "raggruppamento straordinario" è l'insieme di posteggi istituiti e utilizzabili solo in occasione di manifestazioni aventi carattere ricorrente programmate in luoghi determinati;

Il "posteggio a turno" è l'insieme dei posteggi ubicati in zone diverse assegnati non individualmente, ma ad una pluralità di operatori (turnisti), che li utilizzano con prestabilita periodica rotazione, talvolta con precisa specializzazione merceologica.

2. I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui al primo comma sono i seguenti.

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione da parte del dirigente responsabile del settore S.U.A.P. di apposito avviso per i posteggi disponibili, gli interessati, con le modalità previste dal bando stesso, presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale per il posteggio di cui si richiede la concessione.

Le domande in bollo, devono contenere:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica;
ragione sociale, soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società, numero di partita I.V.A., se il richiedente è una società di persone o di capitali;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il recapito telefonico;
- il domicilio elettronico al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
- l'indicazione della merceologia trattata;

Alla domanda deve essere allegata:

- copia, in carta semplice, della visura del Registro delle Imprese, di data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda, se già iscritto; oppure dichiarazione nella stessa domanda o in carta semplice sottoscritta dal richiedente, da cui risultino i seguenti dati essenziali:
 - luogo, data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese se già iscritto.

Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in posizione utile nella graduatoria.

Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P., in attesa della definizione da parte della Regione dei criteri in applicazione di quanto previsto Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, si attiene nell'ordine ai seguenti criteri di priorità nel rispetto della categoria merceologica assegnata al posteggio:

- anzianità di registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- priorità di trasmissione della domanda;

A parità dei predetti titoli di priorità l'assegnazione è fatta per sorteggio. Il sorteggio viene effettuato, in un locale aperto al pubblico, dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni, nonché degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio.

3. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può concedere l'occupazione suolo per il commercio su aree pubbliche, temporaneamente ed occasionalmente, per manifestazioni e/o occasioni varie, con possibilità di limitare le merceologie, organizzate, patrocinate o meno dal Comune stesso.

In presenza di una pluralità di richieste il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. per la concessione si attiene nell'ordine ai seguenti criteri di priorità:

- aziende indicate dal soggetto organizzatore, se diverso dal Comune di Brescia;
- anzianità di registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- priorità di trasmissione della domanda.

I concessionari dovranno rispettare la normativa fiscale, sanitaria, della sicurezza e lavoro ed essere in possesso dei requisiti previsti per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle succitate iniziative, si applica quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

4. Si applicano per quanto compatibili anche per le fattispecie di cui al presente articolo le prescrizioni contenute nel secondo comma dell'art.4 dalla lettera a. alla lettera h.
5. Non sono annoverati tra i posteggi di cui al primo comma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale su aree pubbliche, i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, mentre lo sono quelli adibiti alla vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate ed alla somministrazione di alimenti e bevande.

1. La concessione dei posteggi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, eccezion fatta per quella indicata al terzo comma dell'art. 5, ha una durata di dodici anni.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al precedente art. 4.
4. I soggetti già concessionari di posteggio in un mercato o in area diversa da quella mercatale possono chiedere, prima dell'avvio rispettivamente della procedura di cui all'art. 4 o dell'art. 5, secondo comma, al dirigente responsabile del settore S.U.A.P. di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi nel mercato o in area diversa da quella mercatale. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.
Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del dirigente responsabile del settore S.U.A.P..
5. Ai produttori agricoli è riservato fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. La Giunta Comunale può con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti agroalimentari, aumentare tale disponibilità fino al 5%, dandone comunicazione alla regione Lombardia.
I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati con le modalità di cui al successivo art. 7

Art. 7 - Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati.

1. I posteggi di cui al precedente art. 4 liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- appartenenza al medesimo raggruppamento merceologico di cui al precedente articolo 4 c. 2 lettera m.;
- maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato.

Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sulla base di documenti probanti il numero delle presenze

- maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

Sono considerati posteggi liberi quelli non assegnati ad alcun operatore. Sono considerati posteggi temporaneamente non occupati quelli per i quali l'operatore titolare del posteggio non è presente nell'ora di inizio delle vendite.

1bis I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi o temporaneamente non occupati vengono assegnati con priorità ai produttori agricoli nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente. In assenza di produttori agricoli, si procede all'assegnazione ad operatori commerciali su aree pubbliche come previsto al comma 1.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati è effettuata giornalmente sulla base dei criteri previsti dal comma precedente, dal personale incaricato dal Comune.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

3bis I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, raggruppamenti straordinari e posteggi a turno liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni non sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare.

4. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle operazioni di cui al precedente primo comma devono presentare telematicamente al Comune apposita domanda per l'inserimento nella graduatoria relativa all'assegnazione di posteggi liberi o temporaneamente non occupati. La verifica del possesso dei requisiti avviene entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte del Comune.

5. Gli operatori inseriti nella graduatoria di cui al comma precedente sono esclusi dalla stessa, con conseguente perdita del punteggio acquisito, se non partecipano alle suddette operazioni per quattro mesi nell'anno solare.

TITOLO III - Commercio in forma itinerante.

Art. 8 - Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante: termini, norme procedurali, istruttoria.

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.

1bis I requisiti di cui all'art. 20 comma 1 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 devono essere posseduti dal titolare o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

2. Le domande in bollo devono contenere il domicilio elettronico al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

3. Ove il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti, l'autorizzazione è rilasciata.

4. (abrogato).

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art.9 - Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare sessanta minuti. Decorso tale periodo l'operatore deve allontanarsi di almeno 200 metri prima di potersi nuovamente fermare. Per ragioni o esi-

genze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio è fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore commerciale su posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverso dalle aree mercatali (isolato), su posteggio per occasioni varie di carattere non ricorrente o da altro operatore itinerante.

La sosta è consentita solo a condizione che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' vietata in ogni caso la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione di merce esternamente al mezzo mobile.

2. Il commercio di cui al primo comma, sempre per ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio, non è consentito nel Centro storico della città e zone limitrofe, come ricomprese ed individuate nella cartografia di cui all'allegato A), in un raggio di trecento metri dagli ingressi delle aree cimiteriali ed altresì in un raggio di almeno 500 metri dalle aree mercatali, da fiere.

Non è altresì consentito nelle zone sotto elencate:

- . zona adiacente il teatro Tenda (via Ziziola nel tratto compreso tra Via S. Zeno e Via Malta. Via S.Zeno nel tratto compreso tra Via Ziziola e la rotatoria adducente alla Tangenziale Sud)
- . zona Polo fieristico (Via Caprera e strade di collegamento con la Via Orzinuovi e con il parcheggio del mercato ortofrutticolo)
- . zona Stadio (vie Stadio, Novagani e Castelli)
- . Centro sportivo S. Filippo (via Bazoli)
- . campo rugby (via Maggia)
- . vie S. Rocchino, Triumplina, Oberdan, Orzinuovi, Lamarmora, della Volta, Duca degli Abruzzi, San Polo, Bettole, Serenissima, Fornaci, Milano, Vallecamonica, Foro Boario, Solferino, Viale S. Eufemia, Viale Venezia, Bornata, Viale Piave, via Corsica, via Labirinto, p.le Roncalli, p.le Spedali Civili, piazza Padre Pio, via Valsabbina, via Togni e V.le Italia dall'intersezione con Via Togni all'intersezione con via Cassala, via Borgosatollo, zona Area Spettacoli Viaggianti (via Morelli e parcheggi laterali), via del Carso.

In ogni caso il commercio di cui sopra è consentito esclusivamente con adeguati mezzi mobili e non può essere svolto sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi, a distanza inferiore a 50 me-

tri dagli incroci stradali non semaforizzati ed inferiore a 100 metri se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
4. Il titolare dell'autorizzazione al commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

TITOLO IV - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

Art.10 - Limiti e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Centro storico della città e zone limitrofe.

1. Ai fini del presente articolo, sono considerate le zone ricomprese ed individuate nella cartografia di cui all'allegato A)

Nelle zone di cui sopra l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito unicamente per:

- Mercato settimanale di Piazza della Loggia;
- Manifestazioni ed eventi occasionali e straordinari;
- Raggruppamenti straordinari;
- Posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali;
- Aree mercatali, di cui all'art. 16, comma 2, lettera d), della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, da istituirsi in base a specifica regolamentazione, che dovrà comunque prevedere particolari criteri, in relazione alla qualità delle strutture espositive, alla composizione merceologica dell'area mercatale, al divieto di utilizzo di veicoli attrezzati come punti vendita e/o a supporto dell'attività stessa;
- Fiere.

Art.11 - Orari per il commercio su aree pubbliche.

1. Con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sono adottate specifiche disposizioni in materia di orari riferite alle aree e tipologie destinate al commercio su aree pubbliche.

2. Non possono essere effettuati mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati che coincidano con queste festività possono essere anticipati.

3. Per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può disporre limitazioni temporali per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO V - Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere ed iniziative analoghe.

Art.12 - Tipologia delle fiere.

1. Per fiera o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione nella quale il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari.
3. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al primo comma che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.
4. Sono considerate presenze effettive in una fiera i giorni in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
5. Sono considerate presenze in una fiera i giorni in cui l'operatore in graduatoria in tale fiera, si è presentato ma non ha potuto svolgere l'attività.

Art.13 - Aree per le manifestazioni fieristiche.

1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dalla giunta comunale e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
2. La giunta comunale determina, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, le aree concernenti le fiere e ne stabilisce:
 - a. l'ampiezza complessiva;
 - b. la periodicità, giorno/i e orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione della fiera, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
 - d. le tipologie merceologiche dei posteggi;

- e. il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - f. i posteggi riservati ai produttori agricoli.
3. Le disposizioni e limitazioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto nei commi successivi.
4. Ai fini del rilascio della concessione dodicennale, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano telematicamente al Comune e nel rispetto di quanto previsto dal bando stesso la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non possedere più di una concessione di posteggi per ciascun settore merceologico nelle fiere fino a 100 posteggi e più di due concessioni di posteggi per ciascun settore merceologico nelle fiere oltre i 100 posteggi;
- la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici, l'eventuale tipologia merceologica

Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P., in attesa della definizione da parte della Regione dei criteri in applicazione di quanto previsto Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati.

A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati.

Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi con le medesime modalità previste per la domanda di assegnazione del posteggio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria di cui alla lettera precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

4bis Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. mette a disposizione degli operatori con interesse diretto una planimetria della fiera costantemente aggiornata.

5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Il medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di fiere con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda comporta anche il trasferimento del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, posseduto dal dante causa, ad esclusione dell'iscrizione nel registro delle imprese.

6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.

7. Per la sola fiera dei SS. Faustino e Giovita fino al rilascio della concessione del posteggio dodecennale, le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate telematicamente al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione.

Sono considerate valide le domande che risultino inviate telematicamente entro il termine su indicato.

Le domande redatte in bollo, devono contenere:

- l'indicazione del titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il titolare dell'autorizzazione è persona fisica;
- ragione sociale, soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società, numero di partita I.V.A., se il titolare dell'autorizzazione è una società;
- il possesso dei requisiti previsti dall'art.20 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il recapito telefonico;
- il domicilio elettronico al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
- l'indicazione della merceologia trattata;
- l'eventuale indicazione dell'operatore a cui il richiedente è subentrato, in caso di recente acquisizione d'azienda;
- l'eventuale richiesta di miglioria del posteggio assegnato ed occupato nelle precedenti edizioni, secondo quanto disposto dal successivo comma 9.

Alle domande devono essere allegate:

- copia, in carta semplice, dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- copia, in carta semplice, della visura del Registro delle Imprese, di data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

oppure dichiarazione nella stessa domanda o in carta semplice sottoscritta dal richiedente, da cui risultino i seguenti dati essenziali:

- tipologia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta, con indicazione del numero, data ed ente che l'ha rilasciata;
- luogo, data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in posizione utile nella graduatoria.

8. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi che

deve essere affissa all'albo del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. Ai soli operatori che hanno partecipato l'anno precedente alla fiera dei SS. Faustino e Giovita collocati in posizione utile nella graduatoria, nonché a quelli che non abbiano potuto partecipare per giustificato e documentato motivo, viene confermato il posteggio occupato in occasione della edizione precedente, qualora la posizione sia ancora prevista.

Gli operatori il cui posteggio, per comprovati motivi, viene soppresso anche temporaneamente con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P., hanno diritto, con modalità che verranno comunicate nella lettera di cui al successivo comma, di scegliere un nuovo posteggio prima di coloro che hanno richiesto migliororia o che devono provvedere alla scelta dello stesso. La precedenza nell'assegnazione del posteggio è data dall'ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione.

Qualora, per comprovati motivi, non siano disponibili alcuni posteggi e non esistano idonee soluzioni alternative, il numero dei posteggi complessivi può essere ridotto con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P.. In tal caso l'operatore assegnatario il cui posteggio è stato ridotto è considerato presente alla fiera.

Sia nel caso di soppressione che nel caso di riduzione dei posteggi, nell'edizione successiva, se sono state rimosse le cause di impedimento, l'operatore torna alla posizione originaria.

Gli operatori interessati ad ottenere migliororia debbono farne espressa richiesta nei modi e nei termini previsti dal precedente comma 7.

Per migliororia si intende il cambiamento del posteggio occupato nella precedente edizione.

Il posteggio oggetto di richiesta di migliororia, di cui il soggetto era titolare, da subito viene reso disponibile per le successive assegnazioni.

Le operazioni di assegnazione dei posteggi a coloro che hanno richiesto migliororia o che scelgono posteggi che si sono resi disponibili vengono effettuate sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.

La precedenza nell'assegnazione del posteggio è data dall'ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione.

Per la sola Fiera dei Santi Faustino e Giovita, ultime le operazioni sopra indicate non si può procedere ad alcuna assegnazione fatta eccezione per il caso di ritardi dovuti a gravi motivi, adeguatamente documentati, comunicati al settore S.U.A.P. prima del termine delle

operazioni medesime. In quest'ultima fattispecie l'operatore può scegliere tra i posti rimasti disponibili.

10. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera viene inviata per posta ordinaria, da spedirsi successivamente alla pubblicazione all'albo del Comune della graduatoria di cui al precedente ottavo comma, una comunicazione sull'esito della domanda, sia esso positivo o negativo. A coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria, con la medesima nota è comunicata l'indicazione del posteggio assegnato e le misure del modulo, solo se si tratta di conferma di quello occupato l'anno precedente, e sono altresì trasmessi l'importo e le modalità per il versamento dei tributi locali.

Per la Fiera dei Santi Faustino e Giovita le operazioni di verifica dell'avvenuto pagamento vengono effettuate con i tempi e le date indicati nella lettera di cui sopra.

Per accedere all'area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio devono esibire agli agenti della polizia municipale incaricati, la lettera vidimata di assegnazione dello stesso.

Qualora l'assegnatario di posteggio non possa partecipare alla fiera, per comprovati e documentati motivi, è considerato presente per la fattispecie di cui al comma 4) sub b.

- 10bis In occasione di tutte le fiere nelle quali sono state rilasciate le concessioni suolo pluriennali, gli operatori titolari di posteggio sono tenuti a trasmettere telematicamente l'avvenuto versamento dei tributi locali inerenti la fiera stessa almeno 10 giorni prima.

- 10ter In occasione di tutte le fiere gli operatori commerciali assegnatari di posteggio che non abbiano potuto partecipare alla fiera per giustificato motivo devono trasmettere telematicamente idonea documentazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di effettuazione della fiera stessa. Qualora la medesima documentazione fosse trasmessa oltre i termini di cui sopra, la stessa non verrà presa in considerazione ai fini della giustificazione dell'assenza.

11. In occasione di tutte le fiere possono essere concessi ad enti aventi finalità socio-assistenziali, culturali, ricreative e per l'eventuale raccolta di fondi ad offerta libera, o alle parrocchie nelle quali si svolge la fiera appositi spazi il cui numero ed ubicazione vengono di volta in volta individuati dal dirigente

responsabile del settore S.U.A.P.. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione. Per l'assegnazione degli spazi la priorità è data dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio protocollo generale del Comune. In caso di contemporaneità nella data di ricezione delle domande si procede all'assegnazione del o dei posteggi interessati mediante sorteggio. Il sorteggio viene effettuato, in un locale aperto al pubblico, dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni, nonché degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio. I soggetti concessionari di tali posteggi dovranno effettuare le proprie operazioni di propaganda, raccolta fondi, informazione o altro nello spazio assegnato evitando di effettuare quanto sopra in itinere sull'area fiera.

12. Solo in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita sono altresì concessi, secondo le modalità di cui al successivo comma 13, gli spazi riservati ai produttori agricoli individuati in un numero massimo di due. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione.
13. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
 - i dati anagrafici o altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica ed il codice fiscale o numero di partita I.V.A.;
 - iscrizione nel Registro delle Imprese in qualità di imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
 - gli estremi di ubicazione dell'azienda;
 - la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita, derivanti da coltura e/o allevamento;
 - il possesso dei requisiti previsti all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n.6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 4 comma 6 del D.Lgs. 228/01;
 - il recapito telefonico;
 - il domicilio elettronico al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma precedente sono escluse dalla graduatoria. Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si attiene nell'ordine ai seguenti requisiti di priorità:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettuate nella fiera.
- anzianità di registro delle imprese;
- priorità di consegna della domanda.

A parità dei predetti titoli di priorità l'assegnazione è fatta per sorteggio. Il sorteggio viene effettuato, in locale aperto al pubblico, dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni, nonché degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio.

14. I posteggi che risultano non assegnati o non occupati alle ore 8 del giorno della fiera, pur avendo l'assegnatario del posteggio effettuato le operazioni di verifica di cui sopra, vengono assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli operatori presenti. In occasione della sola Fiera dei SS. Faustino e Giovita, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può disporre orari diversi da comunicare agli operatori interessati nella lettera di assegnazione o spunta. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti, si procede ad assegnare gli eventuali posteggi rimanenti, secondo i criteri di cui al quarto comma, agli operatori rimasti, purché in grado di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa presentazione di domanda di partecipazione alla fiera.

Art.14 - Svolgimento della fiera.

1. L'accesso all'area della fiera è consentito per gli operatori assegnatari dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e per gli operatori non assegnatari dalle ore 8.00 alle ore 9.00. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in occasione delle fiere ha luogo a partire dalle ore 8.00 e non può proseguire oltre le ore 22.00.

Per singole fattispecie il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può disporre orari diversi, da comunicare agli operatori interessati.

2. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata in forma scritta almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera al settore S.U.A.P.. Per comprovati motivi è consentito lo scambio di posteggi dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera da parte di due o più operatori, di comune accordo, ed accolta dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P..
3. Qualora venga consegnato al titolare del posteggio un contrassegno recante il numero di posteggio, tale contrassegno, a cura dell'interessato, deve essere esposto sul luogo del posteggio in modo da renderlo visibile agli agenti della polizia locale.
4. Durante lo svolgimento della fiera è fatto divieto di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce, come pure è vietato usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. Al venditore di CD, dischi, musicassette, e radio ed ogni altro oggetto con diffusione audio/video, o a colui che effettua la vendita dei propri prodotti col metodo del battitore, utilizzando microfoni, è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi. E' vietata la vendita di pacchi a sorpresa.
5. E' vietato nell'ambito delle fiere idoneamente attrezzate l'uso di gruppi elettrogeni e/o sistemi alternativi di alimentazione elettrica, salvo accumulatori o a seguito di deroga disposta dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P..
6. Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni.
7. E' consentito l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati e nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica.

8. E' consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
9. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.
10. Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale.
11. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.
12. In occasione delle fiere il settore S.U.A.P. può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

TITOLO VI - Modificazione di mercati, di posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e di fiere.

Art.15 - Spostamento, soppressione, trasferimento di mercati, dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e delle fiere.

1. La soppressione dei mercati o fiere, dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento definitivo del giorno di svolgimento o della sede del mercato o della fiera sono disposti, dalla giunta comunale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo. Per le fiere, le eventuali modifiche a causa di forza maggiore sono adottate con le modalità di cui al precedente art. 13, comma 9.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, viene segnalato alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato o parte di esso o dei posteggi di cui sopra al primo comma in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta per:

- a. motivi di pubblico interesse;
- b. cause di forza maggiore;
- c. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

Lo spostamento temporaneo ed occasionale del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi per i motivi di cui sopra è disposto dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a. anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b. anzianità di presenza effettiva sul mercato. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettive;
- c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

- d. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4. In caso di soppressione di posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ove possibile e tra quelli disponibili, nel territorio comunale la cui scadenza corrisponderà a quella prevista dalla concessione revocata ed appartenente almeno alla medesima categoria C.O.S.A.P.. Resta salvo il diritto dell'operatore commerciale di accettare un posteggio di categoria C.O.S.A.P. inferiore.
 5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. dispone il recupero del giorno del mercato in altra data.
 6. Quando il numero degli operatori presenti la mattina di una fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compatto dei banchi secondo le disposizioni impartite dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P..

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art.16 - Forme di consultazione delle parti sociali.

1. Una apposita commissione denominata Commissione consultiva per il commercio al dettaglio su aree pubbliche ha il compito di esprimere il proprio parere in riferimento:
 - a. alla programmazione dell'attività;
 - b. alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c. alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e. alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione, sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

2. La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:
 - due rappresentanti delle associazioni commerciali su aree pubbliche;
 - due rappresentanti delle associazioni delle imprese commerciali in sede fissa;
 - due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Le associazioni designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti. Fanno parte della commissione anche il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. e in caso di sua assenza o impedimento colui che lo sostituisce.

Alle riunioni della commissione possono partecipare, su invito del presidente, esperti o tecnici dei Settori del Comune, rappresentanti di altri enti pubblici e/o di associazioni o sindacati.

I Presidenti dei Consigli di Quartiere saranno invitati per l'esame di problematiche specifiche attinenti al territorio di competenza.

3. La commissione di cui al comma precedente è nominata dal Sindaco.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato designato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P..

Art.17 - Sistema informativo regionale.

1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. invia alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e alle fiere esistenti indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apertura e chiusura dei mercati.

Art.18 - Competenze del dirigente responsabile del settore S.U.A.P.

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal presente regolamento il dirigente responsabile del settore S.U.A.P., conformemente ai disposti dello statuto del Comune, può essere delegato dal Sindaco ad adottare tutti i provvedimenti di competenza del Sindaco stesso previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.19 - Sanzioni.

1. (abrogato)
2. (abrogato)
- 2.bis Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il dirigente responsabile del settore vigilanza - Corpo di Polizia locale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- Si considerano di particolare gravità:
- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
4. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. revoca l'autorizzazione:
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, e gravidanza o infortunio;
 - qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
 - in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
 - nel caso di sospensione dell'attività comminata per due volte, nell'arco di 24 mesi, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
 - per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.

5. Per quanto attiene la concessione di posteggi nelle fiere, a seguito di motivato provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P., comportano l'impossibilità di partecipazione alla fiera dell'anno successivo, le seguenti fattispecie:
- la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;
 - l'occupazione di suolo pubblico, in occasione della precedente medesima fiera, senza esserne autorizzati;
 - l'aver concesso in uso abusivo il posteggio da parte dell'assegnatario ad altro operatore;
 - l'utilizzo, in aree idoneamente attrezzate, di gruppi elettrogeni e/o di forme alternative di alimentazione elettrica, disposta dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. non autorizzato con deroga;
 - la formulazione di dichiarazioni o la presentazione di documentazione non veritiere all'atto della domanda di cui al precedente art. 13 che sia tale da comportare una sostanziale modifica della graduatoria prevista dallo stesso articolo;
 - l'inosservanza nelle operazioni di compattamento delle disposizioni impartite dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. di cui all'art. 15, comma 6.

Art.20 - Norma transitoria

1. (abrogato).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, alle conseguenti deliberazioni di giunta regionale e ad ogni atto normativo del settore.